La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 21.3.2023
La Nuova Procedura Civile, 2, 2023
www.lanuovaproceduracivile.com
ANNO XI

Centro Studi
Diritto Avanzato
EDIZIONI
www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione)* - Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Indebito arricchimento nei rapporti bancari: questo l'onere probatorio

E' generalmente affermato e condiviso nell'orientamento giurisprudenziale il principio per cui nell'azione di ripetizione dell'indebito, dati gli elementi costitutivi dell'indebito stesso, è onere dell'attore provare di aver pagato ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti.
Quanto alla prova della causa del pagamento, o dell'inesistenza della causa del pagamento, il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione afferma costantemente che l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa.
Ciò vuol dire che se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito, ad esempio, in base ad un titolo nullo oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali,
egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il contenuto di quei patti. Quando, invece, l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti - come nel caso di specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario, l'esistenza d'una iuxta causa obligationis.
Questi principi sono costantemente ribaditi anche in una diversa declinazione dalla Suprema Corte allorché afferma che una volta proposta una domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens.

Tribunale di Trani, sentenza del 12.8.2022 (*Giudice Francesca PASTORE*)

....omissis....
Quindi, da un lato la banca pare sostenere che la mancanza del contratto avrebbe impedito di svolgere l'indagine peritale perché l'attore non avrebbe assolto al proprio onere probatorio quanto alla ripetizione d'indebito; dall'altro, però, ella stessa invoca i detti documenti quale conferma della pattuizione scritta dei tassi e delle condizioni economiche in generale.
A ben vedere, le questioni poste dalla banca (in modo per il vero non del tutto coerente) sono due: una attiene all'onere probatorio gravante sull'attore in ripetizione, l'altra concerne il valore probatorio dei documenti sopra indicati.
Appare determinante nel caso di specie il fatto che i documenti prodotti dal Fallimento e non disconosciuti dalla banca, costituiscono comunque prova della pattuizione scritta degli interessi nella misura superiore a quella legale, essendovi nel documento di sintesi specifico riferimento al numero del conto corrente ordinario e non essendovi mai stata contestazione circa la provenienza dalla banca dei detti documenti e circa l'eventuale riferibilità della lettera della banca del 21.11.2000 ad altri rapporti, cui nessuna delle parti fa cenno alcuno.
D'altro canto, la produzione da parte del Fallimento dei documenti equivale alla loro sottoscrizione da parte sua sicché essi emergono quanto meno quali scritture ricognitive dei tassi e della loro pattuizione, atteso che i due documenti sono molto chiari nell'indicazione delle condizioni economiche dei rapporti.
Ciò sarebbe già sufficiente a ritenere ben percorribile l'indagine sulle illegittimità contestate e sulla ripetizione dell'indebito, come disposta con c.t.u. contabile.
2.2 Appare però necessario trattare anche la più generale questione sollevata circa il regime dell'onere probatorio.
E' generalmente affermato e condiviso nell'orientamento giurisprudenziale il principio per cui nell'azione di ripetizione dell'indebito, dati gli elementi costitutivi dell'indebito stesso, è onere dell'attore provare di aver pagato ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti.
Quanto alla prova della causa del pagamento, o dell'inesistenza della causa del pagamento, il Tribunale osserva che la Corte di Cassazione afferma costantemente (v. Cass.n.1170/1999, Cass.n.14428/2021) che l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolto in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che renderebbe il pagamento sine causa.
Ciò vuol dire che se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito, ad esempio, in base ad un titolo nullo oppure in eccesso rispetto ai patti contrattuali, egli deve provare nel primo caso la nullità, nel secondo caso il
contenuto di quei patti. Quando, invece, l'attore assuma che il pagamento di cui chiede la restituzione venne eseguito sine titulo in riferimento ai rapporti intercorsi tra le parti - come nel caso di specie - egli non dovrà far altro che allegare tale inesistenza del titolo, e sarà onere del convenuto provare, al contrario, l'esistenza d'una iuxta causa obligationis.
Questi principi sono costantemente ribaditi anche in una diversa declinazione dalla Suprema Corte allorché afferma che una volta proposta una domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle
attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e

qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens (Cass.n.1734/2011, Cass.n. 15667/2011, Cass.n.19902/2015; ma anche in precedenza Cass.Sez.Lav.n. 6138 del 20/03/2006).

Con specifico riferimento alla materia bancaria, non può non riconoscersi che valgano questi stessi principi, sebbene deve farsi particolare attenzione alla loro concreta applicazione al caso concreto, anche in relazione alle peculiarità della materia quanto alla forma scritta del contratto e alla richiesta forma scritta della pattuizione sugli interessi ex art.1284, co.3, c.c.

Reputa il Tribunale che allorché la Suprema Corte ha anche affermato che l'attore in ripetizione è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. n.30713/2018, e con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. n.24948/2017), sebbene possa apparire esservi un contrasto rispetto all'orientamento come sopra esposto, debba invece apprezzarsi l'effettivo significato del principio così espresso:

ciò è stato affermato laddove v'era una specifica allegazione di nullità del titolo negoziale o di eccedenza del pagato rispetto a quanto previsto nel titolo, sicché non v'è dubbio che, sempre in applicazione del medesimo principio (come già affermato dalle pronunce di cui s'è dato inizialmente conto), l'attore in ripetizione debba in tali ipotesi provare la nullità o il contenuto dei patti.

E difatti, anche nelle pronunce della Suprema Corte a più riprese invocate dalla banca (Cass.n.33009/2019 e Cass.n.6408/2021, quest'ultima non massimata) la Corte ha premura di specificare che l'attore in ripetizione che alleghi la mancata valida pattuizione, in esso, dell'interesse debitore, è onerato di dar prova dell'assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale laddove sia "*assunta l'esistenza del contra*Corte ribadisce che il cliente avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, allorchè si faccia questione di interessi superiori ai legali e di commissione di massimo scoperto (giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti), ma con la precisazione che

"*tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro"* (Cass.n.6480/2021 cit.).

Questa diversa "*modulazione*" della regola probatoria di cui argomenta la Corte è evidentemente legata alla peculiarità della nullità per mancanza di forma scritta, poiché essa si compendia nell'affermare che un documento (normalmente redatto dalla stessa banca e sottoposto al cliente) non è mai esistito, sicché la prova della sua esistenza non può che venire dalla banca che la allega.

Al più, poi, la prova dell'inesistenza del documento potrà essere data attraverso presunzioni traibili anche dalla condotta " *scritto di conto corrente*"; del pari la processuale della banca (che ad es. non risponda alla richiesta ex art.119 t.u.b. o non ottemperi all'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.) o*, extrema ratio*, attraverso prove orali (es. testimonianza o addirittura il giuramento; v. Cass.n.1550/2022).

Orbene, nel caso di specie, a ben vedere, il Fallimento non ha mai allegato l'esistenza di un contratto in forma scritta quanto all'apertura del conto corrente; ed anzi, all'esito delle difese della banca, con la prima memoria ex art.183, co.6, c.p.c. (quindi del tutto tempestivamente) il Fallimento ha *expressis verbis* precisato che doveva ritenersi che i contratti fossero stati stipulati in forma verbale (v. seconda pagina della predetta memoria; seppur in modo non coerente con la produzione dei documenti di cui s'è detto v.punto 2.1).
A fronte di ciò, anche richiamando i principi enucleati dalla pronuncia della Corte di cassazione invocata dalla banca (n. 6480/2021), deve dirsi che era la banca a dover a quel punto provare l'esistenza del contratto scritto producendolo; e ciò non (o non solo) in applicazione del principio di vicinanza dell'onere della prova (sulla cui effettiva portata in questo tipo di controversie v'è ampio dibattitto), ma in virtù dell'ordinaria gestione dell'onere probatorio nell'azione di ripetizione come sopra descritto. D'altra parte, il Tribunale reputa che non sia affatto deducibile dalla mera richiesta ex art.119 t.u.b. svolta dal Fallimento in data 3.10.2016 un'implicita ammissione dell'esistenza del contratto in forma scritta e ciò sia perché il tenore della richiesta (prodotta dal fallimento con la seconda memoria istruttoria) non è affatto quello di un'ammissione; sia perché nel richiedere documentazione ex art.119 TUB la parte (e ancor più il curatore di un fallimento) non fa altro che cercare di verificare qual è la documentazione effettivamente esistente al fine delle valutazioni del caso; e, semmai, visto quanto sopra detto circa la prova per presunzioni, sarebbe apprezzabile il silenzio della banca a fronte della richiesta quale implicita ammissione dell'assenza del documento. Del pari deve dirsi per la richiesta ex art.210 c.p.c. pur svolta dal fallimento.
Orbene, appurati in questi termini i rapporti tra l'onere della prova nell'azione di ripetizione e le questioni sulla prova in generale, nessun fondamento hanno le eccezioni (sollevate sovente dalle banche, come nel caso di specie) tendenti a una diretta decisione di inammissibilità della condictio indebiti per la mancanza del contratto in forma scritta.
Ma v'è di più: il Tribunale reputa che nel caso degli interessi superiori alla misura legale sia il chiaro tenore dell'art.1284, comma 3, c.c. a risolvere ogni questione anche in ambito processuale.
La norma, infatti, stabilisce la forma scritta ad substantiam per l'interesse maggiore di quello legale, il che implica che la mancanza di tale forma determina una nullità; sicché, una volta che la parte abbia almeno allegato l'assenza di pattuizione circa il saggio d'interesse, resta alla controparte, secondo le ordinarie regole processuali e probatorie comuni a tutti i tipi di azioni (art.2697 c.c.) dare la prova dell'esistenza della forma scritta della pattuizione, trattandosi peraltro di nullità rilevabile d'ufficio (iuxta alligata).
3. Chiarito quanto sopra, sulle questioni relative all'anatocismo nei rapporti bancari, in ossequio alle norme in tema di sinteticità della motivazione delle sentenze non deve il Tribunale –sui temi trattati dalle parti in ordine ai profili generali delle problematiche – altro che affermare di volersi richiamare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., a Cass. SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.
Del pari deve farsi sintetico richiamo alla motivazione delle SS.UU. n.24418/2010 quanto all'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione annuale in sostituzione della capitalizzazione trimestrale illegittimamente pattuita quanto agli interessi debitori: la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita per i soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli

interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, non può comportare l'applicazione del criterio annuale per gli interessi debitori, poiché ciò sarebbe in rinnovato contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ.
Sempre alla medesima pronuncia deve farsi richiamo quanto alla questione della prescrizione, facendosi perciò distinzione tra le rimesse cd. solutorie (costituenti pagamento e dalle quali decorre il decennio) e quelle ripristinatorie del fido concesso (non costituenti pagamento e dalle quali, perciò, non decorre la prescrizione).
In tal senso si è perciò chiesto al c.t.u. di operare verificando le rimesse solutorie, dalle quali decorre la prescrizione, e quelle ripristinatorie.
Deve precisarsi, poi, che il mero affermato adeguamento alla delibera CICR del 2000 non muta le cose, posto che doveva esserci una pattuizione nuova in tal senso tra le parti, quivi inesistente, e considerato che con sentenza n.425/2000 la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art.25, co.3, del d.lgs. 342/1999, per eccesso di delega, cioè di quella norma sulla quale si fondava il meccanismo di "adeguamento" delle precedenti clausole nulle, di cui all'art.7, del. CICR 9.2.2000.
Su tali basi in diritto è stato chiesto al c.t.u. di depurare il conto per tutta la sua durata dal fenomeno dell'anatocismo, atteso che non è emersa in atti una pattuizione, anche successiva, della capitalizzazione di interessi attivi e passivi con medesima periodicità.
Quanto all'usura, deve dirsi che il c.t.u. ha verificato non esservi mai stato superamento della soglia ex l.108/1996.
Infine, quanto alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale reputa che la sua indicazione meramente numerica, senza alcun riferimento alle modalità di computo e applicazione (su quale somma, per quanto tempo etc.), non soddisfi i requisiti di determinatezza della prestazione e comporti la nullità della clausola.
Ne deriva che, ferma la nullità dellae clausole di capitalizzazione, di commissione di massimo scoperto, e fermi i tassi come risultati comunque pattuiti, risulta accertato il credito verso la banca del.....
in liquidazione per € 24.173,39.
4. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza della banca; del pari le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, sono poste a carico della banca in via definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o
diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a)
accerta la nullità della clausola di capitalizzazione degli
interessi e della commissione di massimo scoperto;
b) Condann..... al pagamento in favore del
F....in liquidazione di €
24.173,39, oltre interessi al saggio legale annuo dalla domanda;
c) condanna B.... alla rifusione in favore del
Fallimento ..... in liquidazione delle
spese di lite che liquida in € 800,00 per esborsi e € 4.835,00 per
compensi, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%;
d) pone definitivamente a carico di..... le
spese di c.t.u., come già liquidate con separati decreti.
Così deciso in Trani 12.8.2022

IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Pastore

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**l'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni **(Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO